

ON.LE AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

SEGNALAZIONE EX ART. 12 L. 287/1990

Il dott. Oronzo Antonio Milillo, di persona, nonchè in qualità di Presidente della **Federazione Regionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Puglia**, all'uopo, ove ce ne fosse bisogno, espressamente delegato dal Consiglio Direttivo, elettivamente domiciliato in Lecce alla via Zanardelli 60 presso lo Studio dell'Avv. Mauro De Pascalis che lo assiste in virtù di mandato in calce al presente atto,

PREMESSO

0. La Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Puglia è un'associazione, a carattere regionale, degli Ordini Professionali dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali Pugliesi ed è legittimata a difenderne gli interessi nell'ambito del territorio della Regione Puglia, quando la questione trattata abbia rilevanza a livello regionale.

La sua costituzione, il suo funzionamento e le sue competenze sono espressamente previste e regolate dalla L. 10/02/1992 n. 152 e successive modifiche.

Tra le competenze dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, tra le altre, sono anche, ai sensi dell'art. 2 L. 3/1976 e successive modifiche:

" . . .la direzione, l'amministrazione, la gestione, la contabilità, la curatela e la consulenza, singola o di gruppo, di imprese agrarie, zootecniche e forestali e delle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti... i bilanci, la contabilità, gli inventari e quant'altro attiene alla amministrazione delle aziende e imprese agrarie, o di trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti e alla

amministrazione delle associazioni di produttori, nonché le consegne e riconsegne di fondi rustici... I 'accertamento di qualità e quantità delle produzioni agricole, zootecniche e forestali e delle relative industrie, anche in applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale ... le analisi fisico-chimico-microbiologiche del suolo, dei mezzi di produzione e dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali e le analisi, anche organolettiche, dei prodotti agro-industriali e l'interpretazione delle stesse ...la programmazione, per quanto attiene alle componenti agricolo-forestali ed ai rapporti città campagna; i piani di sviluppo di settore e la redazione nei piani regolatori di specifici studi per la classificazione del territorio rurale, agricolo, forestale ... ";

1. Con Regolamento n. 1663 del 07.07.1995, la Commissione della C.E. ha imposto l'obbligo per gli Stati membri di introdurre gli organismi pagatori e la certificazione e la liquidazione dei conti annuali a causa della riforma della procedura di liquidazione dei conti del FEAOG introdotta dal Regolamento n. 1287/95, che modificava il Reg. n. 729/70.

1.1. A seguito di ciò lo Stato Italiano, con D. L.vo 27.05.1999 n. 165 provide a sopprimere l'AIMA istituendo al suo posto l'AGEA -Agenzia per le erogazioni in agricoltura- organismo di coordinamento d cui all'art. 4 del Reg. 729/70 come modificato dal Reg. 1287/95.

L'art. 3 bis del predetto D. L.vo, introdotto successivamente con il D.L.vo 15.06.2000 n. 188, poi ulteriormente modificato con D.L. 22.10.2001 n. 381 e dalla relativa legge di conversione, ha previsto che “gli organismi pagatori fatte salve le specifiche competenze attribuite ai professionisti iscritti agli ordini ed ai collegi professionali, possono, con apposita convenzione,

incaricare **centri autorizzati di assistenza agricola (CAA)** ad effettuare, per conto dei propri utenti, le seguenti attività:

a) ...omissis...

b) assisterli nella elaborazione ... delle domande di ammissione ai benefici comunitari, nazionali e regionali, e controllare la regolarità formale delle dichiarazioni immettendone i relativi dati nel sistema informativo attraverso le procedure SIAN.

c)...omissis...

1.2. Il funzionamento dei CAA è stato successivamente regolamentato con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e forestali del 27.03.2001 che stabilisce i requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per le attività dei Centri Autorizzati di assistenza agricola.

Secondo la previsione normativa, le regioni sono chiamate a dettare le disposizioni per l'acquisizione delle domande di autorizzazione del CAA e l'istruttoria delle stesse, ai fini della concessione del riconoscimento alle Società che si costituiscono per formare i CAA.

1.3. La Regione Puglia ha dato attuazione all'art. 3 bis del D. L.vo 165/99 e successive modifiche ed al D.M. 27.03.2001, con la delib. G.R. n. 539 del 14.05.2002, che ha regolamentato la costituzione ed il funzionamento dei CAA sul territorio regionale.

Il 17 maggio 1999 il Consiglio dell'U.E. ha adottato il Regolamento CE n. 1257/1999 che, nel definire il quadro del sostegno comunitario per lo sviluppo rurale sostenibile, ha previsto un sistema articolato di misure di intervento, integrative degli altri strumenti della politica agricola comune, contribuendo al conseguimento degli obiettivi previsti dal Trattato dell'Unione.

Gli artt. 41 -44 del predetto Regolamento prevedono che gli Stati membri elaborino "Piani di Sviluppo rurale" cioè programmi che disciplinano l'istituzione e l'erogazione delle suddette misure di sviluppo rurale.

2.2. In data 12/02/2008, la Giunta Regionale Pugliese, con delib. n. 148 ha approvato il "Piano di Sviluppo rurale della Puglia 2007-2013" ai sensi dei Regolamenti nn. 1257/99 e 1750/99.

2.3. Con Allegato pubblicato nel BURP n. 152 del 30/09/08, vista la Deliberazione della G.R. del 2/09/08, n° 1540, la Regione Puglia ha definito le modalità di presentazione delle domande per gli aiuti previsti, le condizioni di ammissibilità, i soggetti beneficiari, gli impegni, gli obblighi, i controlli, ecc. relativamente alla campagna di estirpazione di vigneti a premio.

Con particolare riferimento alle modalità ed ai termini di presentazione delle domande di ammissione al premio, il predetto documento ha previsto espressamente che le stesse venissero presentate solo secondo le modalità stabilite da AGEA Coordinamento.

Con nota 26/08/08 indirizzata alla Regione Puglia, in persona dell'Assessore all'Agricoltura e del Dirigente gli Uffici dell'Assessorato in parola, a Federazione Regionale degli Ordini dei dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, in persona del suo Presidente p.t. aveva già manifestato il proprio disappunto per la vicenda, evidenziando come tale atteggiamento regionale concretizzasse la violazione di Norme di legge e di Circolari AGEA, e chiedeva la fornitura delle Password in favore dei professionisti appartenenti agli Ordini propri rappresentati, oltre che un incontro chiarificatore in merito.

Nonostante l'AGEA, con la Circolare n° 31/08 del 11 agosto 2008, abbia differito al 15 settembre il termine per la presentazione delle domande, la

Regione Puglia non ha fornito ai suddetti professionisti le Password di accesso al portale SIAN, necessarie per la presentazione delle domande ed anzi ha pubblicato con 15 giorni di ritardo rispetto alla scadenza del termine, il documento regionale esplicativo delle modalità di accesso a tale diritto.

Tale comportamento della Regione Puglia è assolutamente illegittimo, perché pone condizioni notevolmente più onerose e restrittive per la proposizione delle domande di aiuto in agricoltura, sia rispetto a quelle previste in sede comunitaria ed attuate dallo Stato Italiano con l'art. 3 bis del Decreto Legislativo n° 165/99, come modificato dal Decreto Legislativo 188/200 e con il D.M. 27.03.01, sia rispetto a quelle che la stessa Regione Puglia, dando attuazione alla norma nazionale, ha adottato con la Del. G.R. n° 539/02.

Ed invero, lo Stato Italiano ha dato attuazione al Regolamento della Commissione C.E. n° 1663/95, introducendo il Decreto Legislativo n° 165/99 poi modificato dal D.L.vo 188/2000, che, sopprime l'AIMA ed al suo posto istituisce l'AGEA –Agenzia per le erogazioni in agricoltura- organismo di coordinamento già previsto dall'art. 4 del Reg. CE 729/70 come modificato dal Reg. 1287/95.

L'art. 3 bis della predetta normativa statale prevede che “gli organismi pagatori, fatte salve le specifiche competenze attribuite ai professionisti iscritti agli ordini ed ai collegi professionali, possono, con apposita convenzione, incaricare Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (d'ora in poi denominati CAA) ad effettuare, per conto dei propri utenti, le seguenti attività:

a.omissis.....

b. assisterli nella elaborazione delle domande di ammissione ai benefici comunitari, nazionali e regionali e controllare la regolarità formale delle

dichiarazioni immettendone i relativi dati nel sistema informatico attraverso le procedure SIAN;

c.omissis...

I centri CAA sono costituiti, per l'esercizio dell'attività di assistenza agli agricoltori, nella forma di società di capitali, dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative....., da associazioni di liberi professionisti.....(omissis).

Le Regioni verificano i requisiti minimi di funzionamento e di garanzia ed esercitano la vigilanza.

(omissis).

Il funzionamento dei CAA ed i requisiti minimi di garanzia degli stessi sono stati successivamente regolamentati dallo Stato Italiano con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 27.03.2001, che fissa i parametri i requisiti e le condizioni per la costituzione dei CAA; ne individua le funzioni; disciplina l'attività e gli ambiti di operatività; fissa i requisiti minimi di garanzia; e disciplina l'attività di vigilanza sul loro funzionamento.

Le Regioni, secondo la previsione normativa, sono chiamate a dettare le disposizioni per l'acquisizione delle domande di autorizzazione dei CAA e l'istruttoria delle stesse, ai fini della concessione del riconoscimento alle società che si costituiscono per formare i CAA.

In conseguenza di ciò la Regione Puglia ha dato attuazione alla normativa statale (art. 3 bis D. L.vo 165/99 e successive modifiche) con la Del. G.R. 539 del 14.05.2002 che ha regolamentato la costituzione ed il funzionamento dei CAA sul territorio regionale.

Dalla lettura di quanto innanzi esposto si evince chiaramente come i CAA

non abbiano in alcun modo ricevuto dal legislatore nazionale un diritto di esclusiva nella presentazione delle domande di aiuto in agricoltura e che la previsione, da parte della Regione Puglia di un obbligo di inoltro delle stesse ESCLUSIVAMENTE per il tramite dei CAA, introduce restrizioni non giustificate da alcuna norma nazionale o comunitaria, nè, tantomeno, da alcun atto regionale presupposto della Determina Dirigenziale oggetto della presente impugnazione.

Il prevedere –come ha fatto la Regione Puglia- un obbligo di presentazione delle domande di aiuto in agricoltura in via esclusiva per il tramite dei CAA, comporta un immotivato quanto irragionevole stravolgimento della vigente regolamentazione del settore e determina un gravissimo danno all'intera categoria professionale dei Dott. Agronomi e Forestali che si vede, in tal modo, inopinatamente e surrettiziamente, privata della possibilità di esercitare la propria attività in relazione a materie che rientrano ex lege (L. 3/1976 e succ. mod.) nella sua specifica, se non esclusiva, competenza. Il tutto con ovvie conseguenze non solo per i predetti professionisti, ma anche e soprattutto per le aziende agricole e per la stessa Regione Puglia.

Ma poco chiaro risulta anche il comportamento dell'AGEA, soggetto preposto dallo Stato Italiano al pagamento degli aiuti in Agricoltura.

Invero, se con le Circolari nn° 12 del 17 maggio 2007 e 14 del 12 giugno 2007, l'ente in questione prevede espressamente la possibilità che soggetti diversi dai CAA vengano abilitati dalle Regioni al servizio di presentazione delle domande e quindi possano accedere tramite password al portale SIAN, con la Circolare 31 del 11 agosto 2008 la stessa sembra fare un passo indietro, prevedendo al punto 6 che i soggetti che non hanno conferito ad un

CAA il mandato per la presentazione delle domande di aiuto, devono rivolgersi all'AGEA o alla propria Regione per l'accesso al portale SIAN.

Tale previsione, di fatto, sembra escludere la possibilità che i Dottori Agronomi, pur dotati delle specializzazioni necessarie per lo svolgimento di tali pratiche, possano offrire le proprie competenze alle aziende agricole.

Ma v'è di più

Tale previsione è fortemente lesiva della normativa nazionale e comunitaria in materia di concorrenza e libero mercato del lavoro.

Ed invero, il conferimento ai CAA dell'esclusiva per l'inoltro delle domande di aiuto in agricoltura, crea, di fatto, una situazione di monopolio anche e soprattutto per ciò che concerne l'attività di consulenza aziendale, in materia di aiuti comunitari alle aziende agricole, estromettendo per ovvie ragioni dal mercato, tutti gli altri fornitori delle stesse prestazioni.

I CAA, infatti, secondo la vigente normativa, sono incaricati, su delega dell'organismo pagatore, di fornire, tra l'altro, servizi agli agricoltori relativamente alla raccolta, verifica, assistenza e trasmissione delle domande riguardanti i pagamenti diretti del primo pilastro della P.A.C. ed eventualmente di alcune misure di sviluppo rurale.

Essi assistono gli agricoltori sulla legislazione in vigore in merito agli aiuti comunitari; introducono le domande di aiuto ed i dati relativi ai documenti contenuti nel fascicolo aziendale nel sistema informativo (SIAN).

I CAA, inoltre, attraverso la consultazione delle banche-dati cui hanno accesso, comunicano agli agricoltori eventuali problemi amm.vi relativi alle loro domande e richiedono la eventuale documentazione integrativa necessaria.

In definitiva e di fatto, i CAA sono divenuti, surrettiziamente, dei veri e propri centri di consulenza aziendale che, per di più, si trovano in posizione privilegiata rispetto agli altri fornitori del medesimo servizio (leggi professionisti del settore) grazie alle funzioni loro delegate dall'organismo pagatore nella gestione delle domande di aiuto degli agricoltori ed al loro accesso alle banche dati ed al fascicolo aziendale, qualora detto accesso non fosse consentito anche agli altri operatori del sistema di consulenza.

E' evidente, quindi, che i provvedimenti regionali, seppur solo indirettamente, violano i principi sanciti nel nostro ordinamento dall'art. 2232 cod. civ. in materia di prestazione personale della attività professionale intellettuale che, pur mitigato –nell'ottica di una sempre crescente liberalizzazione delle professioni- da ultimo dall'entrata in vigore del c.d. Decreto Bersani come modificato dalla L. 248/2006 di conversione, tuttavia non ha fatto venir meno il principio della personalità della prestazione dell'attività libero-professionale, seppur svolta in forma associata; nè, tantomeno, è venuto a mancare il requisito –non derogabile- dell'obbligatorietà di iscrizione all'albo professionale per quei professionisti che erogano attività a contenuto intellettuale.

E il dato è ancor più inquietante se solo si considera che in base all'art. 2, l. n. 3/1976 e ss. mm., per quanto più interessa in questa sede, **“Sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali *le attività volte a valorizzare e gestire i processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali, a tutelare l'ambiente e, in generale, le attività riguardanti il mondo rurale.* In particolare, sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali:**

a) *la direzione, l'amministrazione, la gestione, la contabilità, la curatela e la consulenza, singola o di gruppo, di imprese agrarie, zootecniche e forestali e delle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti;*

b) *lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità e il collaudo delle opere di trasformazione e di miglioramento fondiario, nonché delle opere di bonifica e delle opere di sistemazione idraulica e forestale, di utilizzazione e regimazione delle acque e di difesa e conservazione del suolo agrario, semprechè queste ultime, per la loro natura prevalentemente extra-agricola o per le diverse implicazioni professionali non richiedano anche la specifica competenza di professionisti di altra estrazione;*

c) *lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità e il collaudo di opere inerenti ai rimboschimenti, alle utilizzazioni forestali, alle piste da sci ed attrezzature connesse, alla conservazione della natura, alla tutela del paesaggio ed all'assestamento forestale;*

d) ...

e) *tutte le operazioni dell'estimo in generale, e, in particolare, la stima e i rilievi relativi a beni fondiari, capitali agrari, produzioni animali e vegetali dirette o derivate, mezzi di produzione, acque, danni, espropriazioni, servitù nelle imprese agrarie, zootecniche e forestali e nelle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti;*

f) i bilanci, la contabilità, gli inventari e quant'altro attiene all'amministrazione delle aziende e imprese agrarie, o di trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti e all'amministrazione delle associazioni di produttori, nonché le consegne e riconsegne di fondi rustici;

g) l'accertamento di qualità e quantità delle produzioni agricole, zootecniche e forestali e delle relative industrie, ANCHE IN APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA, NAZIONALE E REGIONALE;

h) la meccanizzazione agrario-forestale e la relativa attività di sperimentazione e controllo nel settore applicativo;

i) i lavori e gli incarichi riguardanti la coltivazione delle piante, la difesa fitoiatrica, l'alimentazione e l'allevamento degli animali, nonché la conservazione, il commercio, l'utilizzazione e la trasformazione dei relativi prodotti;

l-m-n) ...

o) le analisi fisico-chimico-microbiologiche del suolo, dei mezzi di produzione e dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali e le analisi, anche organolettiche, dei prodotti agro-industriali e l'interpretazione delle stesse;

p) la statistica, le ricerche di mercato, il marketing, le attività relative alla cooperazione agricolo-forestale, alla industria di trasformazione dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali ed alla loro commercializzazione, anche organizzata in associazioni di produttori, in cooperative e in consorzi;

q) gli studi di assetto territoriale ed i piani zonali, urbanistici e paesaggistici; la programmazione, per quanto attiene alle componenti agricolo-forestali ed ai rapporti città campagna; **I PIANI DI SVILUPPO DI SETTORE** e la redazione nei piani regolatori di specifici studi per la classificazione del territorio rurale, agricolo, forestale;

r) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla pianificazione territoriale ed ai **piani ecologici per la tutela dell'ambiente**; la valutazione di impatto ambientale ed il successivo monitoraggio per quanto attiene agli effetti sulla flora e la fauna; i piani paesaggistici e ambientali per lo sviluppo degli ambiti naturali, urbani ed extraurbani; **i piani ecologici e i rilevamenti del patrimonio agricolo e forestale**;

s) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla valutazione delle risorse idriche ed ai piani per la loro utilizzazione sia a scopo irriguo che per le necessità di approvvigionamento nel territorio rurale;

t) lo studio, la progettazione, la direzione e il collaudo di interventi e di piani agrituristici e di acquacoltura;

z) il recupero paesaggistico e naturalistico; la conservazione di territori rurali, agricoli e forestali; il recupero di cave e discariche nonché di ambienti naturali”.

In relazione a tutte le attività ora elencate è appena il caso di rammentare che il Consiglio di Stato ha avuto modo di chiarire che “se la professione intellettuale viene tipizzata dalla legge, essa può essere svolta solamente dagli iscritti agli albi ed elenchi istituiti in forza della legge”.

medesima. L'istituzione di tali albi opera, quindi, un transito da un regime di libertà ad uno di esclusiva, nel senso che in capo agli iscritti sussiste una sorta di "privativa" per lo svolgimento delle attività tipizzate (parere della Sez. II del Consiglio di Stato del 29 gennaio 1997, con richiamo al precedente della Sez. IV, n. 1087 dell'8 ottobre 1996).

Con i CAA questo, nella maggior parte dei casi, non si verifica, non potendosi parlare se non in minima parte, di associazioni di professionisti iscritti agli albi, specie quando i Centri sono costituiti presso Sindacati o Patronati.

Ma v'è di più.

I provvedimenti in parola violano, di fatto ed indirettamente, i principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi sanciti dagli artt. 43 -49 del Trattato U.E.

Ed invero, come già successo per i CAF - Centri di Assistenza Fiscale - a favore dei quali, con il D.L.vo 241/97, lo Stato Italiano aveva previsto l'esclusiva per la prestazione dei servizi di assistenza fiscale, in ordine ai quali la Corte di Giustizia della U.E. ha sancito l'incompatibilità con la normativa comunitaria, (cfr. Corte Giust. Sez. III 30.03.06 proc. n° C-451/03), anche la previsione – sia pure solo regionale - di una riserva in via esclusiva in favore dei CAA del diritto di inoltrare le domande di aiuto in agricoltura, si risolve in una compressione ingiustificata delle libertà fondamentali in materia di stabilimento e di prestazione di servizi professionali previste dal Trattato dell'U.E. in quanto le competenze loro attribuite in via esclusiva non trovano sostegno in alcuna delle deroghe contenute nel Trattato, ponendosi in contrasto insanabile con il Diritto Comunitario.

A ciò deve aggiungersi la circostanza, di non poco conto, che lo Stato Italiano

rimborsa ai CAA la somma di € 26,00 per la tenuta di ogni fascicolo aziendale e che tale costo, moltiplicato per una media di circa 1.500.000 aziende agricole pugliesi che godono degli aiuti comunitari (ne sono censite sul territorio pugliese ufficialmente circa 1.800.000), comporta un esborso di circa €. 40.000.000,00 a carico dei contribuenti ed a tutto vantaggio di enti privati, che godono così di un vero e proprio monopolio di fatto per di più a spese degli italiani.

Codesta On.le Autorità Garante, con proprio provvedimento n° 43555 ha già chiarito come la concentrazione in capo ai CAA di gestore dei pagamenti dei contributi comunitari e di prestatore di servizi di consulenza ai soggetti beneficiari di tali contributi, determini una situazione di assoluta incompatibilità e di conflitto di interessi.

Si rende ora opportuno verificare se l'atteggiamento di AGEA e Regione Puglia, che pervicacemente insistono nel voler attribuire a tali Centri la competenza esclusiva della presentazione al portale SIAN delle domande di aiuto in agricoltura, integri violazione dei principi di concorrenza e di libero mercato, oltrechè, con tutta certezza, violazione e falsa applicazione di normativa nazionale e comunitaria: come è noto, infatti, **“l’atto o il provvedimento amministrativo emesso in contrasto con la normativa comunitaria** (come, del resto, con i principi costituzionali) **è illegittimo ab origine”** (Cfr., ex plurimis, *Consiglio di Stato, Sez. I, n.372 del 9.4.1997*).

Per tutto quanto sopra esposto, la Federazione degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Puglia, come in epigrafe rappresentata ed assistita,

CHIEDE

che Codesta On.le Autorità si pronunci sul seguente quesito: "Dica l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato se sussiste o meno a carico della Regione Puglia e dell'AGEA in ordine alla previsione di esclusività dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola, istituiti dal D.Lgs. 188/2000, in virtù dell'esercizio da parte di questi ultimi di attività di carattere burocratico - amministrativo (tenuta e conservazione delle scritture contabili, controllo della regolarità formale delle domande di ammissione a benefici comunitari, immissione dei relativi dati nel sistema informatico SIAN, ecc. v. art. 4 D.Lgs. 188/2000), una violazione dei principi di concorrenza e libero mercato del lavoro, oltrechè violazione di legge (Nazionali e Comunitarie) nei termini sopra descritti, tenuto conto che il cumulo nei CAA dei servizi di assistenza burocratica e di consulenza genera situazioni di conflitto di interesse ed integra la fattispecie di abuso di posizione dominante ex art. 3 D.Lgs. 287/1990 e/o, comunque, costituisce comportamento scorretto, sanzionabile ad altro titolo, in grado di produrre effetti distorsivi della libera concorrenza nel mercato di riferimento".

Si allegano:

- a. Circolari AGEA nn° 12/07; 14/07; 31/08;
- b. Estratto BURP Regione Puglia n° 152 del 30/09/08;
- c. Comunicazione Federazione Regionale Ordini Agronomi e Forestali del 26/08/08 prot. n° 56/08;

Con ogni salvezza.

Lecce/Roma, 18 novembre 2008.

Avv. Mauro De Pascalis

Dott. Oronzo MILILLO

DELEGA

Io sottoscritto dott. Oronzo MILILLO, in qualità di Presidente della Federazione degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Puglia, delego l'avv. Mauro De Pascalis, con Studio in Lecce alla via Zanardelli n° 60, ad assistere la Federazione nel presente procedimento in ogni suo ordine e grado; conferisco al predetto professionista ogni e più ampia facoltà di legge, nessuna esclusa od eccettuata; eleggo domicilio presso di lui e nel suo Studio in Lecce (tel. 0832/315159; fax 0832/376505; e.mail studiolegaledepascalis@virgilio.it). Dichiaro altresì di aver ricevuto l'informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D. L.vo 196/2003, e di averne autorizzato il trattamento.

Bari lì, 6 ottobre 2008

Dott. Oronzo MILILLO

è autografa

Avv. Mauro De Pascalis